

Ancora novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Novità delle start up e pmi innovative

Scopri di più

Il Legislatore, a distanza di poco tempo dalla L. 162/2024, è intervenuto nuovamente sulla disciplina relativa alle c.d. **start up innovative**, **pmi innovative** e **incubatori certificati**, con la **L. 193/2024** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2024.

Per quanto riguarda le c.d. *start up* innovative, modificando il **comma 2**, dell'[articolo 25, D.L. 179/2012](#), viene introdotto un **nuovo requisito** consistente nell'essere una **microimpresa o una pmi**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (lettera a-bis) e nel non svolgere **attività prevalente di agenzia e di consulenza**.

Sempre l'[articolo 25, D.L. 179/2012](#), è implementato con il **comma 2-bis**, con cui viene **esteso a 5 anni** complessivi il tempo di **permanenza** nella **sezione speciale** del Registro Imprese, a **condizione** che, **alternativamente**, uno dei seguenti requisiti:

1. a) incremento al **25%** della percentuale delle **spese di ricerca e sviluppo**, come definite al comma 2, lettera h), n. 1);
2. b) **stipulazione** di almeno un **contratto** di **sperimentazione** con una P.A., ai sensi dell'[articolo 158, comma 2, lettera b\), D.Lgs. 36/2023](#);
3. c) **registrazione** di un **incremento** dei **ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico, di cui all'[articolo 2425, cod. civ.](#), o dell'occupazione, **superiore** al **50%** dal secondo al terzo anno;
4. d) **costituzione** di una **riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro**, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un **aumento di capitale a sovrapprezzo** che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel*, ovvero attraverso un *equity crowdfunding* **svolto tramite piattaforma autorizzata**, e incremento al **20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo**, come definite dal comma 2, lettera h), n. 1);

5. e) **ottenimento** di almeno un **brevetto**.

Per quanto concerne gli aspetti legati alle forme di **incentivazione** all'investimento in tali forme societarie, l'[articolo 31, L. 193/2024](#), interviene, ad esempio, sugli **incentivi in regime de minimis**, alternativi a quelli "ordinari", prevedendo che la **detrazione** compete **a condizione** che l'investimento **non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale** o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche **fornitore di servizi alla start up**, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un **fatturato superiore al 25% dell'investimento** portato a beneficio. Per effetto del **nuovo comma 1-bis**, introdotto nell'[articolo 29-bis, D.L. 179/2012](#), la detrazione a decorrere dall'1.1.2025, viene **incrementata al 65%**, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%. L'investimento massimo detraibile **non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **100.000 euro** e deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la **decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli **interessi legali**, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla **data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita** con causale "*versamento in conto aumento di capitale*", a condizione che la somma sia **iscritta a riserva patrimoniale**.

Il successivo [articolo 32, L. 193/2024](#), interviene sugli incentivi previsti per gli **incubatori** e agli **acceleratori** certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2025, è concesso un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari all'**8%** della somma investita nel **capitale sociale di una o più start up innovative** direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel **limite di spesa di 1.800.000 euro**.

Ai fini del **calcolo** del credito spettante, l'investimento **non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **500.000 euro** e deve essere mantenuto **per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei 3 anni comporta la **decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso**, maggiorato degli interessi legali. I contributi sono concessi **nei limiti previsti dal Regolamento n. 2023/2831** relativo all'applicazione degli aiuti *de minimis*.

Con un prossimo **Decreto Mimit**, di concerto con il Mef, verranno definiti **criteri e modalità** di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed **eventuale recupero dei benefici non spettanti**.